


ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

- **L'Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti – URI TAXI**, con sede in Roma, Via del Casale Lumbroso 167, in persona del Presidente Nazionale Lorenzo Bittarelli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 10-2-1960, residente in Roma, Via della Pisana 66, C.F. BTT LRN 60B10C309I;
- **L'Unione Italiana Conducenti Auto pubbliche-Un.I.C.A FILT CGIL**, con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele 113, in persona del Coordinatore Nazionale Nicola Di Giacobbe, nato a Roma il 16/12/1953, e residente in Roma, Via Vermicino 4, C.F. DGCNCL53T16H501J;
- **L'Unione Radiotaxi d'Italia – URI**, con sede in Roma, Via del Casale Lumbroso 167, in persona del Presidente Nazionale Lorenzo Bittarelli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 10-2-1960, residente in Roma, Via della Pisana 66, C.F. BTT LRN 60B10C309I;

tutti elettivamente domiciliati presso la sede dell'URI in Roma, Via del Casale Lumbroso 167.

PREMESSO


- che risulta diffusamente pubblicizzata, con messaggi inviati direttamente agli operatori NCC, sui social network, con comunicati stampa e con articoli sui principali quotidiani, l'intenzione di Uber di intervenire sul mercato della domanda di trasporto nella città di Roma Capitale mediante l'inserimento sulla propria piattaforma anche di auto con autorizzazioni emesse da altri Comuni;
- che detta intenzione è motivata a seguito dell'aumento significativo dei guadagni di Uber sul mercato di Roma che vengono dichiarati raddoppiati in un anno in misura pari a +92% nel periodo maggio-luglio 2015 rispetto al periodo



maggio-luglio 2014 e che si prevedono in ulteriore ed esponenziale incremento in occasione del Giubileo;

- che il Tribunale di Milano, in composizione Monocratica ed in funzione di Giudice di II grado, sez. I civ., Dott.ssa Anna Cattaneo, con Sentenza del decorso 6/7/2015, resa nella causa R.G. 29325/14 in cui era parte il Comune di Milano ed avente ad oggetto un'opposizione ex art. 204 bis CdS e 7 D.lgs. 150/2011 ad un Verbale di contestazione per violazione dell'art. 85, comma 4 del CdS, attinente l'esercizio illegittimo dell'attività di NCC, ha altresì dichiarato l'illegittimità del sistema UberBlack in quanto:

“Non può certo ritenersi, senza stravolgere il senso della normativa, oltre che il buonsenso, che la sede operativa/rimessa sia l'i-phone e che Uber sia la segretaria che passa le chiamate. Piuttosto non può che sottolinearsi che, nell'attuale sistema normativo, che non è compito di questo Giudice valutare, ma solo applicare, il sistema di noleggio con conducente nelle città in cui è operativo il servizio di taxi non può effettuarsi con le modalità dell'applicazione introdotta da Uber che lo assimila al servizio di Radiotaxi. La richiesta di trasporto trasmessa dall'utente mediante l'App Uber è, di fatto, del tutto assimilabile al servizio di radiotaxi da anni in uso a Milano. Tramite l'applicazione, infatti, l'utente richiede il servizio dal luogo in cui si trova e l'autista più prossimo, individuato attraverso un sistema di geolocalizzazione, si reca a prelovarlo per iniziare il trasporto, così di fatto realizzandosi la medesima specifica modalità operativa del servizio di radiotaxi e così violando la norma che impone che, nel caso di noleggio con conducente, il trasporto individuale deve originare presso la sede del vettore e che vieta al conducente del servizio di NCC di sostare sulla pubblica via nell'attesa di clienti”;



- che, pertanto, in base a tale ultimo, recentissimo precedente giurisprudenziale anche il servizio UberBlack espletato a Roma, risulta illegittimo ed attuato in concorrenza sleale dei tassisti operanti nella Capitale: con conseguente diritto degli stessi al risarcimento dei danni, quantomeno, pari al fatturato dichiarato da Uber ed a quello che la stessa, eventualmente, andrebbe ad incrementare, anche con l'ausilio di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni ed in occasione del Giubileo;


CONSIDERATO

L'interesse e la legittimazione, giurisprudenzialmente riconosciuto nella subjecta materia, degli esponenti – quali Organizzazioni Sindacali e Centri di rappresentanza esponenziale degli interessi diffusi dei propri aderenti appartenenti alla categoria degli operatori del servizio taxi – ad impedire e far valere la “concorrenza sleale” attuata, nel senso sopra esposto da Uber, a mezzo dell'operatività con il servizio UberBlack sul mercato del trasporto pubblico non di linea di Roma, ai danni dei tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Roma Capitale;

RITENUTO

Che, conseguenziale alla dedotta concorrenza sleale, risulta la sussistenza di un diritto collettivo ed individuale dei tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Roma ed operanti sul territorio della Capitale, di natura risarcitoria, quantomeno pari al fatturato dichiarato da Uber a mezzo del servizio UberBlack. Tanto premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti in epigrafe indicati, nella loro qualità di legali rappresentanti delle Organizzazioni di rappresentanza ivi specificate;

DIFFIDANO



Uber Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e con sede in 20144 Milano, Via Vincenzo Forcella 13, e a suo mezzo qualsiasi altra persona fisica o giuridica riconducibile al Gruppo "Uber", dal continuare la concorrenza sleale ai danni dei tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Roma ed operanti sul territorio della Capitale, attuata mediante il servizio dell'App denominata "UberBlack" e, comunque, la attivazione e continuazione di prestazioni di servizio – comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso – che organizzi, diffonda e promuova da parte di titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente, la prestazione di detto servizio in violazione delle prescrizioni di legge che lo prevedono e regolamentano;

SIGNIFICANO

La sussistenza della volontà di procedere, in difetto di accoglimento della suesposta diffida, alla richiesta di risarcimento di tutti i danni, comunque quantificati e di qualsivoglia genere e natura, subiti e subendi dai tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Roma ed operanti sul territorio della Capitale.

Roma, 8 settembre 2015

Unione Radiotaxi d'Italia
Il Presidente
Loreno Bittarelli

Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
URI-TAXI
Il Presidente
Loreno Bittarelli

UN.I.C.A. FILT CGIL
Il Coordinatore Nazionale
Nicola Di Giacobbe

Si notifichi a:

UBER ITALY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore e con sede in 20144 Milano, Via Vincenzo Forcella 13.

Unione Radiotaxi d'Italia
Il Presidente
Loreno Bittarelli

Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti
URI-TAXI
Il Presidente
Loreno Bittarelli

UN.I.C.A. FILT CGIL
Il Coordinatore Nazionale
Nicola Di Giacobbe